

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Telefónica SA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 227 del 28.7.2012

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal — Regno Unito) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd**

(Causa C-279/12) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale — Ambito di applicazione — Nozione di «autorità pubblica» — Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua — Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles)*

(2014/C 52/20)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal

**Parti**

Ricorrenti: Fish Legal, Emily Shirley

Convenute: The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Regno Unito — Interpretazione dell'articolo 2, punto 2, lettere a), b) e c) della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Obbligo delle autorità pubbliche di mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni ambientali da esse detenute — Ambito di applicazione — Nozione di persone fisiche o giuridiche «svolgent[i] funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale»

**Dispositivo**

- 1) Al fine di stabilire se enti quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd possano essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione» a norma dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambien-

tale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato.

- 2) Imprese quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che forniscono servizi pubblici connessi con l'ambiente, si trovano sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 2003/4, cosicché dovrebbero essere qualificate come «autorità pubbliche» ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un'autorità pubblica rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera decisiva l'azione di dette imprese nel settore ambientale.
- 3) L'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev'essere interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione costituisce un'autorità pubblica per quanto concerne tutte le informazioni ambientali da essa detenute. Società commerciali quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che possono costituire un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi.

(<sup>1</sup>) GU C 250 del 18.8.2012.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

(Causa C-281/12) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi)*

(2014/C 52/21)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrenti: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate nella disposizione di cui trattasi

**Dispositivo**

*Una pratica commerciale dev'essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall'altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L'articolo 2, lettera k), di tale direttiva dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.*

(<sup>1</sup>) GU C 235 del 4.8.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus**

(Causa C-292/12) (<sup>1</sup>)

**[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti industriali e edili — Procedimento per l'attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall'autorità concedente — Impianti di trattamento appropriati più vicini]**

(2014/C 52/22)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Tartu ringkonnakohus

**Parti**

Ricorrente: Ragn Sells AS

Convenuta: Sillamäe Linnavalitsus

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di trasporto organizzato di rifiuti urbani — Requisito, previsto nei documenti relativi all'appalto, che impone al futuro concessionario di trasportare i rifiuti unicamente in due determinati impianti di trattamento dei rifiuti che operano sul territorio del comune in questione, nonostante la presenza sul mercato di altri prestatori di servizi che soddisfino i requisiti — Diritto esclusivo di trattare i rifiuti urbani — Abuso di posizione dominante

**Dispositivo**

1) *Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:*

— *tali disposizioni consentono a un ente locale di imporre all'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l'obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica nonché, eventualmente, da altri produttori nell'impianto di trattamento appropriato più vicino che è stabilito nello stesso Stato membro di tale ente;*

— *tali disposizioni non consentono a un ente locale di imporre all'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l'obbligo di trasportare i rifiuti industriali e edili prodotti sul suo territorio all'impianto di trattamento appropriato più vicino, stabilito nello stesso Stato membro di tale ente, se tali rifiuti sono destinati al recupero, qualora i produttori di detti rifiuti siano obbligati a consegnare i rifiuti a detta impresa o a consegnarli direttamente a detto impianto.*

2) *Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.*

(<sup>1</sup>) GU C 243 dell'11.8.2012.